



*C. P. U.
7/6/2016.*

TRIBUNALE DI CROTONE

Sezione civile - Ufficio Fallimenti

**OGGETTO : applicazione del novellato art. 118, c. 2, legge fall. -
definizione prioritaria dei fallimenti pendenti da oltre
cinque anni**

Il Giudice Coordinatore della Sezione Esecuzioni Immobiliari e fallimenti del Tribunale di Crotone, dott.ssa Arcangela Stefania ROMANELLI, unitamente al G.D. dott. Emmanuele AGOSTINI, emana la seguente **circolare**:

l'art. 118 della L.F., (come modificato dalla L. 6.8.2015 n. 132 che ha convertito il D.L.27.6.2015 n. 83), stabilisce che “la chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3 non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale anche nei successivi stati e gradi, ai sensi dell'art 43. In deroga all'art. 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati ingiudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'art. 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori, secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'art. 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo alla riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'art. 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato”

L'art. 120 L.F., come modificato dalla detta L. n. 132/2015 che ha convertito il D.L. n. 83/2015, stabilisce che “nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'art. 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei

giudizi medesimi”

Le suddette disposizioni sono di immediata attuazione e si applicano dall'entrata in vigore della legge di conversione (21.08.2015). La nuova disciplina ha il dichiarato scopo di limitare i casi di procedure fallimentari che durino oltre i termini massimi previsti dalla legge n. 89/01 (cd. legge Pinto) e le conseguenti azioni risarcitorie a carico dell'erario.

La lata accezione della norma è tale da includere non solo tutte le liti attive di cui è parte la curatela fallimentare, ma anche giudizi divisionali ovvero procedure esecutive immobiliari nelle quali il curatore sia intervenuto.

Alla luce di quanto esposto, il Tribunale ritiene necessario che i curatori di fallimenti la cui chiusura è impedita esclusivamente dalla pendenza di una o più cause depositino telematicamente una relazione che indichi:

- 1) per ciascun giudizio pendente la *causa petendi*, l'entità del *petitum*, il suo grado e stato, nonché una stima previsionale delle relative spese;
- 2) le somme incassate dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato;
- 3) le ragioni per cui non appare possibile ricorrere a soluzioni alternative quali la cessione del credito litigioso o contestato o la cessione della azione;
- 4) alla dichiarazione dovrà essere allegata una relazione del legale della procedura in ordine ai tempi di definizione ed alle probabilità di esito favorevole della causa.

Il termine per il deposito della dichiarazione del curatore, completa di tutto quanto innanzi indicato e della relazione del legale, è fissato in giorni 30 dalla comunicazione a mezzo PEC a cura della cancelleria al singolo curatore:

questi dovrà presentare la relazione nel termine indicato, anche se negativa.

La cancelleria comunicherà al G.D. il mancato deposito della relazione nel termine indicato.

Il mancato rispetto di tale termine, ove privo di adeguate giustificazioni, potrà integrare causa di revoca del curatore.

I curatori di fallimenti aperti da oltre cinque anni, la chiusura dei quali sia impedita esclusivamente a cagione della pendenza di liti, attive o passive e in cui sia possibile un riparto finale - alle scadenze nel prosieguo della presente circolare stabilite — dovranno verificare la sussistenza delle seguenti condizioni e, in caso di valutazione positiva e, quindi, in esito ad una effettiva ricognizione delle procedure interessate, dare immediatamente avvio alle operazioni prodromiche alla chiusura, previo raccordo con i rispettivi giudici delegati, secondo i criteri di seguito enunciati:

- a) in caso di pendenza di liti attive, in cui la curatela sia attrice ed il giudizio attenga a possibile acquisizione di attivo, il curatore chiude il fallimento e conserva la legittimazione

processuale in giudizio fino alla sentenza definitiva, in regime di *prorogatio*, previo accantonamento di tutte le somme necessarie per spese future (es. la parcella del legale del fallimento) ed eventuali oneri (come le spese di soccombenza e, in ogni caso, il compenso del curatore parametrato all'attivo sopravveniente) relativi ai giudizi pendenti, prudenzialmente quantificati; tutte le somme ricevute per effetto di provvedimenti esecutivi non definitivi, sono trattenute dal curatore secondo quanto dispone l'art. 117, co. 2, L.F.; eventuali sopravvenienze attive definitivamente acquisite saranno oggetto di un riparto supplementare, con le modalità stabilite nel decreto di chiusura ex art. 119 L.F.;

b) in caso di procedure di esecuzione forzata immobiliare in cui il curatore sia intervenuto ai sensi dell'art. 107 L.F. (da equiparare — pur nella consapevolezza di contrarie opinioni - alle liti attive, attendendosi un ricavato da distribuire in sede di riparto supplementare), valgono le regole sub a);

c) in caso in cui la procedura vanta un credito fiscale, in attesa del relativo pagamento ed ove non sia possibile o non sia conveniente la cessione, ovvero vanta un credito nei confronti di un altro fallimento, già ammesso al passivo, e si stiano soltanto attendendo gli sviluppi di quella procedura ai fini del riparto, per analogia con le liti attive (stante la ratio acceleratoria della norma) dovrà procedersi alla chiusura del fallimento, attendendo la riscossione di tali crediti ai fini del riparto supplementare in regime di prorogatio.

d) non sono proseguibili giudizi che mirino a recuperare beni o diritti che debbano essere ulteriormente liquidati, perché la legge consente di effettuare un riparto supplementare, non una liquidazione supplementare.

In forza delle risultanze delle suddette relazioni il giudice delegato valutati gli elementi prospettati, autorizzerà il curatore ad avviare le operazioni di chiusura del fallimento, laddove ne ricorrano i presupposti, fermo restando che:

1) **entro sessanta giorni** dalla suddetta autorizzazione il curatore dovrà procedere al deposito del rendiconto;

2) **entro i successivi quaranta giorni** dalla approvazione del rendiconto, al deposito del piano di riparto, previa richiesta e liquidazione del compenso del Curatore;

3) quindi a richiedere la chiusura del fallimento **entro i successivi sessanta giorni**.

Si precisa che all'eventuale acquisizione di ulteriori risorse all'esito dei giudizi pendenti conseguirà la liquidazione di un'integrazione del compenso finale del curatore (da quantificarsi sulla base dei medesimi parametri utilizzati per la liquidazione già avvenuta) e l'effettuazione di un riparto supplementare ai creditori concorsuali, con l'applicazione del procedimento previsto dagli artt. 110 e segg. l. fall.;

Con il decreto di chiusura ex art. 119 L.F. il curatore sarà:

-autorizzato a non cancellare la società fallita dal registro delle imprese;

- autorizzato a mantenere aperta la partita IVA;
- autorizzato a mantenere aperto il conto corrente intestato al fallimento nonostante la chiusura della procedura.
- vincolato a rendicontare circa l'andamento dei giudizi proseguiti con modalità e cadenze analoghe a quelle dell'art. 33 co. 5 L.F.

NORME GENERALI

Tutti i curatori sono comunque tenuti a depositare in cancelleria (telematicamente, all'interno di ciascuna procedura in cui si è nominati) entro il 31 maggio 2016 una scheda sintetica ove indicheranno:

- incarichi in corso;
- per ogni procedura, la data di apertura, evidenziando se ultraquinquennali;
- l'impedimento alla chiusura determinata esclusivamente dalla pendenza di giudizi.

SI DISPONE ALTRESÌ

che copia della presente direttiva venga, a cura della Cancelleria, affissa alla porta della stanza dei Giudici (dott.ssa Arcangela Stefania Romanelli e dott. Emmanuele Agostini) e della cancelleria Fallimenti, nonché pubblicata sul sito internet ufficiale del Tribunale di Crotona.

Mandano alla Cancelleria per gli adempimenti di cui sopra e per la comunicazione del presente provvedimento a ciascun curatore a mezzo PEC e, altresì, all'Ordine degli Avvocati e a quello dei Commercialisti

Crotone, li 5 maggio 2016

Il Giudice Coordinatore della Sezione Fallimenti

Arcangela Stefania ROMANELLI

Il Giudice delegato

Emmanuele AGOSTINI

Depositato in Cancelleria
fallimentare in data

06-05-2016

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *Monica Fedele*